



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente il n. 19585 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2015,
vertente

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), quale tutrice e in rappresentanza del figlio
[REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliata in Ostia Lido (RM),
Viale Paolo Orlando n. 25, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e
difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo

Attrice

E

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 54,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

E

[REDACTED] in persona del Ministro *pro tempore* e [REDACTED]
[REDACTED] in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

Convenuti

NONCHE'

[REDACTED] ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio n. 28 presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla copia passiva dell'atto di citazione per chiamata in causa

Terza chiamata

CONCLUSIONI per parte attrice: "1) *preliminarmente, anche con sentenza non definitiva, accertare e dichiarare il Sig. Car. [REDACTED] responsabile degli ingiusti danni patiti e patienti dal Sig. [REDACTED] a causa ed in occasione dei fatti occorsi in data 25/9/2006 in territorio del Comune di Boville Ernica (FR), come esposti in narrativa, previa eventualmente ogni necessaria declaratoria, in particolare l'accertamento in sede civile della commissione dei fatti-reati che si vorranno ravvisare; 2) condannarsi conseguentemente il Sig. Car. [REDACTED], il [REDACTED] dell'Interno, in persona del suo Ministro in carica e il [REDACTED] della [REDACTED], in persona del suo Ministro in carica a risarcire all'attore tutti gli ingiusti danni patiti e patienti, per danni patrimoniali, biologici, morali, esistenziali, per spese mediche, di cure, di terapia ed assistenza sostenute e da sostenere, oltre accessori, nella misura che sarà indicata accertata e liquidata in corso di causa; 3) con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad oneri accessori di legge"*

per parte convenuta [REDACTED]: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o domanda, a) *preliminarmente autorizzare la chiamata dei terzi Arma dei Carabinieri in persona del Comandante Generale pro tempore e legale rappresentante e [REDACTED], R. [REDACTED] Comandante per l'Italia, in persona del legale rappresentante, e all'esito differire la prima udienza ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., allo scopo di consentire all'odierno convenuto la citazione dei suddetti terzi nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; b) in via pregiudiziale, rilevata la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 3), c.p.c., adottare i provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c. nei perentori termini di legge; c) in ulteriore via pregiudiziale, accertata la carenza assoluta di legittimazione attiva in capo al tutore Sig.ra [REDACTED], per le motivazioni in fatto ed in diritto di cui al punto sub 2), dichiarare nullo l'atto introduttivo e il conseguente giudizio, con rigetto di tutte le*

domande ivi articolate; d) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree per le motivazioni tutte di cui al presente atto, con particolare riguardo a quanto sub 3) e per l'effetto rigettare le stesse; e) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore, dichiarare il Sig. [REDACTED] manlevato e tenuto indenne dalla Compagnia [REDACTED] e dalle PP.AA. convenute con riguardo ad ogni e qualsivoglia condanna al risarcimento in favore dell'attore Sig. [REDACTED]. Con vittoria di spese.

per i convenuti Ministero della [REDACTED] e [REDACTED] del [REDACTED]: "Voglia il Tribunale di Roma, ritenuta la carenza di legittimazione passiva del Ministero della [REDACTED], rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'attore. Spese vinte";

per la terza chiamata [REDACTED] "Piaccia all'On. Sig. Giudice adito, contrariis rejectis: - in via principale rigettare ogni domanda formulata nei confronti della [REDACTED] in quanto prescritta ex art. 2952 c.c. per le considerazioni di cui sub a) del presente atto; - in via subordinata limitare comunque l'eventuale obbligo indennitario della concludente tenuto conto della franchigia di polizza, di cui sub b) del presente atto, e comunque del massimale di polizza, sempre di cui sub 2) del presente atto; - in ogni caso rigettare ogni domanda formulata nei confronti della [REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali Iva e Cap".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16.03.2015 [REDACTED], nella sua qualità di tutrice e legale rappresentante del figlio [REDACTED], conveniva in giudizio il carabiniere [REDACTED], il Ministero della [REDACTED] e il Ministero della [REDACTED] al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido fra loro, per i fatti illeciti commessi nel Comune di Boville Ernica (FR) in data 25.09.2006 in danno del figlio e, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* derivanti dal sinistro.

A sostegno della domanda, parte attrice esponeva che:

-il giorno 25.09.2006, alle ore 1:00 circa, [REDACTED] si trovava a bordo dell'autovettura BMW targata FR 503977, condotta da un suo conoscente e connazionale, [REDACTED], i due stavano

percorrendo la strada provinciale rotabile sita nel territorio del Comune di Boville Ernica (FR);

- ad un certo punto ~~Salvatore M. [redacted]~~ si accorgeva di avere dietro un'autovettura dei carabinieri. Poichè ~~Salvatore M. [redacted]~~ e ~~Luigi P. [redacted]~~ erano presenti irregolarmente sul territorio italiano, temendo un controllo, il conducente aumentava la velocità di marcia;

- i Carabinieri attivavano i dispositivi di emergenza, sia acustici che luminosi, e si ponevano al loro inseguimento;

- dopo pochi minuti di inseguimento, ~~Salvatore M. [redacted]~~ fermava la vettura ai bordi della strada, nei pressi di una cava sita in Località Santa Liberata; i due, aperte le porte e usciti dal veicolo, si allontanavano velocemente a piedi;

- sopraggiungeva però immediatamente l'auto Fiat Brava ~~[redacted]~~ inseguitrice dei Carabinieri, con a bordo l'appuntato scelto ~~[redacted]~~ ~~Caporale~~, capo servizio, e il carabiniere ~~[redacted]~~ ~~Caporale~~, i quali, appena scesi dal veicolo, esplodevano due colpi di pistola in direzione dei due fuggitivi; uno dei quali attingeva al capo ~~[redacted]~~ ~~Caporale~~, che cadeva a terra esanime;

- l'altro fuggitivo riusciva a dileguarsi. Ad esplodere i due colpi con la pistola d'ordinanza, come si evince dagli atti del procedimento penale (~~2004/10178/PR~~) apertosi in seguito ai fatti *de quibus* davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, era stato il Carabiniere ~~[redacted]~~ ~~Caporale~~, come dallo stesso confessato.

~~[redacted]~~ veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone, dove veniva diagnosticata: "Frattura da scoppio pluriframmentaria biparietale edema cerebrale emorragia subaracnoidea", con prognosi riservata;

- lo stesso giorno, il ferito, in stato di coma, veniva trasferito in elicottero presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I con diagnosi di: "Frattura da scoppio pluriframmentaria biparietale. Edema cerebrale. Emorragia subaracnoidea."

- presso il Policlinico Umberto I il ~~[redacted]~~ veniva sottoposto a diverse cure, terapie e a ripetuti interventi chirurgici. La degenza complessiva presso il detto nosocomio durava dal 25.09.06 fino al 18.05.07, quando il ~~[redacted]~~ veniva trasferito presso l'Ospedale s. Giovanni Battista di Roma;

-dal 18.05.07 ~~[redacted]~~ veniva ricoverato per recupero e riabilitazione presso l'ospedale S.

Giovanni Battista di Roma e dimesso in data 25/07/2008 con la seguente diagnosi di dimissione:
"Emiplegia Dx spastica con afasia. Postumi di trauma cranico. Emiparesi sn.";

- dopo la sua dimissione [redacted] veniva dunque rimpatriato in Albania dove convive con la madre in [redacted] (Albania).

- in Albania [redacted] è stato sottoposto ad altre cure, terapie ed interventi medici, che però non ne hanno migliorato le condizioni fisiche. Le condizioni di salute dell'attore sono a tutt'oggi stazionarie, non è autonomo né autosufficiente, ha bisogno di cure, terapie e assistenza continua, con notevole dispendio di tempo e spese già sostenute e da sostenere;

- [redacted] è stato dichiarato interdetto con sentenza n. [redacted] del [redacted] del Tribunale del Distretto di Kurbin (Albania) e con sentenza n. [redacted] del [redacted] del medesimo Tribunale, [redacted] è stata nominata tutrice e legale rappresentante del figlio, con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge Albanese, ivi compreso il potere di promuovere giudizi nell'interesse del tutelato.

Tanto premesso, l'attrice ha rappresentato di agire in giudizio per ottenere, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità dei convenuti, il carabiniere [redacted], in solido con il [redacted] dell' [redacted] e il [redacted] della [redacted], quest'ultimi in qualità di soggetti responsabili ex artt. 28 Cost. e 2049 e ss., per i fatti e/o atti illeciti commessi in suo danno, in territorio del Comune di Boville Ernica in data 25.09.2006, anche con sentenza non definitiva, con conseguenziale condanna dei responsabili al risarcimento di tutti gli ingiusti danni patiti e *patienti* dall'attore patrimoniali, biologici, morali, esistenziali, per spese mediche, di cure, di terapie e di assistenza sostenute e da sostenere, oltre accessori.

Si è costituito in giudizio [redacted] con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della tutrice, in quanto non autorizzata dal Giudice a promuovere il giudizio, la nullità dell'atto di citazione per mancanza di *petitum* e genericità della *causa petendi*; ha poi contestato nel merito le domande attoree perché ritenute infondate; ha chiesto, comunque, in caso di sua condanna, di essere manlevato dalla [redacted] domandando di essere autorizzato alla chiamata in causa.

Il Giudice ha, quindi, autorizzato la chiamata in causa della [redacted] e rinviato all'uopo a successiva udienza.

Si è costituita la terza chiamata [redacted], la quale ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto indennitario vantato dal [redacted] nei confronti di [redacted] e, in subordine, che al limite la polizza "opererebbe nei limiti del massimale previsto dal contratto (€ 516.456,90) e comunque con una franchigia di € 2.582,28, somma che anche nella più denegata ipotesi rimarrebbe a carico dell'assicurato". Nel merito, ha dedotto che la "domanda attorea appare del tutto sfornita di prova così come del tutto vaga e sommaria appare la ricostruzione del preteso fatto storico".

Si è altresì costituita l'Avvocatura dello Stato, sia per il [redacted] che per il [redacted], eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva per il [redacted] e, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo la condotta contestata non antiggiuridica, invocando l'avvenuta archiviazione del procedimento penale che ha escluso l'eccesso colposo nell'uso legittimo di armi.

Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale sulla persona di [redacted] con la nomina della dott.ssa [redacted].

All'udienza del 09.06.2023 questo Giudice, subentrato nel presente procedimento, ha assunto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

I. Sul dedotto difetto di legittimazione attiva della parte attrice.

Sotto il profilo della asserita carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice occorre precisare che [redacted] e [redacted] sono entrambi cittadini albanesi con residenza in Albania. Dalla documentazione in atti si rileva che, con sentenza n. [redacted] del [redacted] del Tribunale del Distretto di Kurbin (Albania), [redacted] è stato dichiarato interdetto e, con sentenza n. [redacted] del [redacted], [redacted] è stata nominata tutrice del figlio, acquisendo tutti i poteri relativi alla rappresentanza legale. Quanto alla corretta interpretazione della nomina di "tutore temporaneo" stabilita con sentenza n. [redacted], la successiva pronuncia [redacted] del [redacted], resa ai sensi dell'art. 314 del Codice di procedura civile Albanese, ha chiarito che l'attività del tutore definita "temporanea" al punto 2 della clausola debba intendersi operante per tutto il periodo di durata della incapacità di agire di [redacted] e che tale attività comprende tutti gli aspetti giuridici, inclusi quelli di natura patrimoniale.

Sul piano nazionale, la Legge 218/1995, recante la disciplina del Diritto Internazionale Privato, stabilisce il riconoscimento della sentenza e del provvedimento straniero, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sebbene con alcuni limiti.

Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218, dedicato alla “efficacia di sentenze e atti stranieri”, contiene la disciplina negli articoli ricompresi tra il 64 ed il 71. L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
- b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- e) la sentenza non è contraria ad altra pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le statuizioni della sentenza non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

L’articolo 65, disponendo, invece, in merito ai “provvedimenti” stranieri, stabilisce che hanno effetto i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. In ambito Europeo, è stato inizialmente adottato il Regolamento (CE) 44/2001 (Bruxelles I), che si basava sul principio cardine, coincidente con quello contenuto dalla Legge (italiana) 218/1995, secondo cui una sentenza pronunciata in uno Stato membro deve essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza necessità di alcuna procedura speciale.

A far data dal 10 gennaio 2015, il regolamento (CE) n. 44/2001 è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, che dispone, in merito alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Richiamando i principi sopracitati, deve, quindi, riconoscersi la validità nell'Ordinamento italiano della sentenza n. 552/576 del 28/03/2006 e della sentenza 571 del 28/03/2006 divenute oramai irrevocabili, risultando così provata la legittimazione attiva dell'attrice nel presente giudizio, anche per le questioni di natura patrimoniale, con tutti i poteri che ne derivano.

II. Sull'accertamento della condotta antigiuridica e del nesso causale.

Dai documenti versati in atti, tra cui vi sono le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso [redacted] e dal suo collega [redacted], e la perizia balistica svolta per la Procura, emergono delle circostanze che sono rimaste poi, di fatto, incontestate.

Il [redacted] (come dallo stesso allegato nell'atto introduttivo) si trovava in auto con un suo connazionale albanese il 25 settembre 2006; i due, accorgendosi di essere seguiti da una vettura dei Carabinieri, hanno accelerato la marcia (almeno il conducente), consapevoli di essere presenti irregolarmente sul territorio italiano e temendo, per questo, un controllo, e ne è scaturito un inseguimento, durante il quale i CC attivavano i dispositivi di emergenza sia acustici che luminosi (circostanza che rendeva evidente la volontà dei CC di bloccare l'auto dei due cittadini albanesi anche a questi ultimi); dopo poco, il conducente fermava la vettura nei pressi della cava di Santa Liberata, uscendo poi dall'abitacolo con il [redacted], cercando di "allontanarsi velocemente a piedi". Sin qui, la narrazione di parte attrice collima con quella del convenuto e, comunque, con le dichiarazioni rese dai militari subito dopo i fatti.

Parte attrice afferma, poi, che i due carabinieri, sopraggiunti poco dopo, "esplodevano due colpi di pistola in direzione dei fuggitivi, uno dei quali colpiva il [redacted] che cadeva a terra esanime. Tale circostanza è risultata confermata dalla perizia balistica espletata nel procedimento penale, in cui si afferma che il colpo che ha attinto il [redacted] è stato esploso dall'arma del [redacted] e che, in verità, entrambi i colpi (peraltro gli unici che risultano esplosi sul luogo in quel contesto) sono partiti dalla pistola in dotazione al [redacted]. Circostanza, questa, anch'essa confermata dal militare.

Una discrasia riguarda le prime dichiarazioni del [redacted] e la perizia balistica; il militare ha,

infatti, inizialmente dichiarato di aver esploso un primo colpo in aria come deterrente, e di essersi poi posto all'inseguimento dei fuggitivi, impugnando l'arma, priva di blocco di sicurezza e con il dito sul grilletto, e di essere successivamente inciampato, così causando involontariamente la seconda esplosione.

La perizia balistica, ad ogni modo, ha confermato che l'esplosione è stata involontaria, compatibile con la dinamica descritta dal militare (e avvalorata dagli squarci sui pantaloni del militare e dal referto ospedaliero). Il perito ha, infatti, spiegato, all'esito della ricostruzione dell'incidente sul luogo dei fatti, che il ~~lunardo~~ si trovava dietro ad un cumulo di detriti (ciò si evince dalle macchie di sangue che denotano una caduta in quello specifico punto) ed era visibile solo per una piccola porzione del capo; visibilità possibile durante la ricostruzione perché avvenuta di giorno, ma da escludersi del tutto al momento del fatto, dato l'orario e la condizione di buio.

Tutte queste circostanze hanno, giustamente, portato escludere la intenzionalità dello sparo. Le medesime circostanze descritte devono, poi, far ritenere che i fatti, astrattamente corrispondenti ad una ipotesi di reato, siano stati commessi, nell'adempimento di un dovere e con l'uso legittimo di armi, in quanto i due cittadini albanesi non si sono fermati alle segnalazioni dell'auto dei carabinieri, hanno proseguito la marcia, accelerandone, anzi la velocità, hanno tentato di fuggire a piedi, scegliendo un luogo isolato, buio e impervio per proseguire la fuga; i militari eseguivano dunque un'attività di controllo del territorio, erano legittimamente in possesso di armi e potevano certamente usarle per spaventare i fuggitivi (esplodendo colpi in aria) e per difendersi laddove fossero stati aggrediti o minacciati; tuttavia non risulta che i fuggitivi fossero armati (ed anche secondo una prognosi postuma non può ritenersi che vi fossero elementi per indurre i militari a ritenere che i fuggitivi lo fossero); i militari, infatti, hanno confermato che i due sospetti tentavano di dileguarsi a piedi, inoltrandosi nella cava, e non hanno confermato di avere sentito spari da arma da fuoco.

Dalla dinamica così come ricostruita anche nel procedimento penale (sia pure con una diversa valutazione della causa di giustificazione), emerge, a parere del giudicante, il superamento dei limiti della scriminante invocata, ossia un eccesso colposo nell'ambito della causa di giustificazione, in quanto il carabiniere ~~N. P. P.~~, pur avendo la possibilità di assumere condotte alternative e più prudenti (come attendere la pattuglia di rinforzo già chiamata) ha intrapreso l'inseguimento continuando ad impugnare la pistola senza blocco e con il dito sul

grilletto, condizione che rendeva altamente probabile e prevedibile la possibile esplosione di colpi durante la corsa, pur potendo, come detto, data la situazione e l'addestramento ricevuto, assumere iniziative alternative, più prudenti, trovandosi in quel momento il [REDACTED] ed il compagno disarmati, impegnati nella fuga e non in un atteggiamento aggressivo. Anche la percezione del pericolo, che nella richiesta di archiviazione è stata valorizzata per escludere la responsabilità penale dell'imputato, deve essere valutata alla stregua delle condizioni dell'agente, che, nel caso di specie, era un militare addestrato, armato e non solo.

Deve ricordarsi che le «cause di giustificazione» del reato o di esclusione della responsabilità penale (anche dette scriminanti) sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l'antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. Sono situazioni normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico. In presenza di tali circostanze, infatti, una condotta (altrimenti dalla legge punibile), diviene lecita e ciò in quanto una norma, desumibile dall'intero ordinamento giuridico, la ammette e/o la impone.

La loro efficacia non è, pertanto, limitata al solo diritto penale ma si estende a tutti i rami del diritto (civile e amministrativo), il che comporta l'inapplicabilità anche delle sanzioni civili o amministrative, altrimenti applicabili al fatto criminoso.

L'uso legittimo delle armi è una scriminante che ha natura sussidiaria e si applica solo quando non può trovare applicazione la legittima difesa e l'adempimento di un dovere. Per poter beneficiare della scriminante occorre essere un «Pubblico Ufficiale». Il Pubblico Ufficiale appartenente alla forza pubblica è autorizzato a far uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica, ad es. sfollagente, cani, idranti, gas lacrimogeni (art. 53 c.p. e art. 14 Legge 22/5/75, n. 152) quando:

- sono in corso una violenza o una resistenza (o comunque impedire la consumazione di uno dei delitti indicati dall'art. 53 c.p.: strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona);

- il Pubblico Ufficiale agisce al fine di adempiere un dovere.

Vi è «violenza» da respingere, quando nei confronti del Pubblico Ufficiale viene impiegata una forza fisica o morale diretta a costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio

o ad omettere il compimento di un atto di ufficio. Non è richiesto che essa configuri il reato previsto dall'art. 336 c.p. (violenza o minaccia), essendo sufficiente una qualsiasi violenza, anche fine a se stessa purché si concretizzi in un atteggiamento minaccioso in atto. Vi è, invece, «resistenza» da vincere, quando da parte di terzi, viene tenuto un atteggiamento diretto ad impedire od ostacolare il Pubblico Ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio.

Si è discusso in passato se, nell'ambito della "resistenza", rientrasse oltre quella «attiva» (che si concreta nell'effettiva opposizione di una forza illegittima) anche quella «passiva», quale l'inerzia o la fuga per impedire al Pubblico Ufficiale di adempiere un dovere di ufficio. Secondo la giurisprudenza ormai prevalente, la «fuga» costituisce una ipotesi tipica di «resistenza passiva», per cui, in linea generale, si elude il ricorso all'uso delle armi.

La giurisprudenza ha già più volte chiarito che l'uso delle armi contro chi si sottrae con la fuga ad una intimidazione o all'arresto non è legittimo, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle in materia di contrabbando, passaggio abusivo delle frontiere, custodia dei detenuti.

Nel caso di specie, come già detto, dalle stesse dichiarazioni rese dai militari e dalla perizia balistica, è emerso che i due cittadini albanesi avevano abbandonato l'auto, non avevano esploso colpi di arma da fuoco, erano in fuga e il ~~N. 1~~ non era né vicino né di fronte al ~~N. 2~~ in atteggiamento minatorio o aggressivo, ma era nascosto dietro ad un cumulo di detriti.

Deve ricordarsi che un primo orientamento giurisprudenziale individua il fondamento e la giustificazione della disposizione dell'art. 53 c.p. nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, considerando legittimo l'uso dell'arma solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva le quali richiedono l'impiego della forza fisica o morale e non sono configurabili nel caso di fuga, che realizza solo una resistenza passiva (sent. pen. 6327/1989 e n. 941/1982), se non mette in pericolo l'incolumità del terzo (sent. pen. 9961/2000 e 12137/1991). Successivamente, la Suprema Corte ha posto l'accento sulla rilevanza del criterio della proporzione fra i contrapposti interessi in gioco statuendo il principio secondo cui "Ai fini dell'operatività della scriminante dell'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), è irrilevante la distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva, dovendosi invece attribuire rilievo (pur in assenza di espressa previsione), al criterio della *necessaria proporzione fra i contrapposti*

interessi, con estensione del relativo giudizio, oltre che alla legittimità dell'uso dell'arma in sé, anche alla graduazione di detto uso, fra quelli possibili, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale, il quale si trovi in situazione che imponga l'adempimento del dovere, non è riconosciuta, — come invece nel caso della legittima difesa o dello stato di necessità — un'opzione di rinuncia o di *commodus discessus*". In particolare, quando l'uso dell'arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi, la suddetta proporzione deve essere ritenuta sussistente ove, per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura, siano ragionevolmente prospettabili, oltre all'avvenuta commissione di reati al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, anche rischi attuali per l'incolumità e la sicurezza di terzi. Di conseguenza, verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell'uso dell'arma, nella specifica forma prescelta dal pubblico ufficiale, non può farsi poi carico a quest'ultimo dell'evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all'ineludibile componente di rischio che l'uso dell'arma in sé comporta (Cass.Pen.sez. IV sent. n. 9961/2000).

In virtù di quanto evidenziato, nella fattispecie in esame, *manca un rapporto di proporzione fra l'uso delle armi e il carattere non violento della resistenza opposta* e, pertanto, l'avere il militare intrapreso l'inseguimento con le modalità già descritte, continuando ad impugnare l'arma, senza sicura e addirittura tenendo il dito fisso sul grilletto, rappresenta un eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi che non esclude l'antigiuridicità della condotta e, quindi, la responsabilità civile del militare ed il conseguente obbligo di risarcire il danno patito dal soggetto attinto dal proiettile.

Quanto al nesso causale, la perizia balistica, espletata nel procedimento penale ed acquisita nel presente giudizio, ha confermato il nesso causale tra l'esplosione del colpo ed il ferimento del

La Ctu medico legale ha fornito, poi, nel presente giudizio il riscontro della riconducibilità delle lesioni patite dall'uomo con la condotta del [REDACTED] e determinato gli elementi per quantificare il danno risarcibile.

III. Sugli esiti della Ctu e sul danno patito dal danneggiato.

La consulente tecnica di ufficio, dott.ssa [REDACTED], a seguito dell'esame obiettivo di [REDACTED], ha accertato le gravi condizioni del periziando che vive in carrozzina ortopedica ed ha

difficoltà nel relazionarsi per la grave forma di afasia che lo affligge. Dopo aver esaminato tutta la documentazione medica in atti, in risposta ai quesiti posti dal Giudice, ha così concluso, spiegando che, a seguito dell'incidente avvenuto in data 25.09.2006, il [REDACTED] ha riportato: " *Esiti di trauma cranico da ferite da scoppio da arma da fuoco a livello del lobo parietale sinistro consistenti in postumi permanenti per afasia motoria, emiplegia destra ed emiparesi sinistra. Pertanto la durata dell'inabilità temporanea assoluta è di gg 300 (trecento). La durata dell' inabilità parziale è di gg 300 al 75% (trecento al settantacinque per cento). Gli esiti permanenti incidono sull'integrità psico-fisica del periziando (danno alla validità biologica incidente sulle attitudini alle normali esplicazioni delle funzioni fisio-psichiche) nella percentuale del 90% (no-vanta per cento). Non esistono attualmente ipotesi di possibile miglioramento dello stato del periziando mediante l'applicazione di protesi o operazioni chirurgiche. Le cicatrici sia dalle ferite da scoppio, sia dagli interventi chirurgici non incidono sull'integrità fisiognomica. Non è stato possibile appurare quale sia stata l'eventuale pregressa occupazione lavorativa e/o le pregresse attitudini lavorative del signor [REDACTED] prima dell'incidente. Attualmente non è in condizioni di svolgere alcuna attività lavorativa. Non risultano spese mediche documentate*". L'indagine del Ctu, le cui conclusioni appaiono condivisibili, ha confermato il nesso causale tra lo scoppio del proiettile da arma da fuoco ed il grave trauma cranico riportato dal [REDACTED] in regione biparietale posteriore, con edema cerebrale ed emorragia subaracnoidea.

IV. Sulla responsabilità dell'Ente di appartenenza.

L'art. 2049 del codice civile individua un particolare caso di responsabilità da fatto illecito, disponendo che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

I termini linguistici usati dalla norma appaiono un po' risaltanti e rischiano di ingenerare confusione: il committente contemplato dall'art. 2049 c.c. non è il committente del contratto di appalto, la cui responsabilità è disciplinata da diversa normativa di settore.

Il rapporto contemplato dall'art. 2049 c.c. presuppone la subordinazione dei dipendenti alla direzione e alla vigilanza del committente: in sostanza, il rapporto giuridico di riferimento è principalmente quello del lavoro subordinato. Chiarito ciò, è importante evidenziare che la responsabilità dei padroni e committenti rappresenta un particolare tipo di responsabilità

extracontrattuale nascente da fatto illecito, che è possibile inquadrare nell'ambito della responsabilità oggettiva e di quella indiretta.

È responsabilità oggettiva perché al danneggiato non è richiesto di provare la colpevolezza e al committente non è concesso fornire prova contraria: si tratterebbe, pertanto, di un'ipotesi di presunzione assoluta di colpa, sebbene parte della giurisprudenza ammetta la possibilità, per il committente, di dimostrare il caso fortuito.

Quella del committente è, inoltre, responsabilità indiretta (o per fatto altrui), poiché egli risponde per il fatto illecito commesso da un altro soggetto (il suo dipendente), ed è tenuto in forza di ciò al risarcimento del danno.

Quanto al dipendente, si ritiene irrilevante, ai fini dell'applicabilità della norma in oggetto, se abbia agito con dolo o colpa, poiché il testo fa genericamente riferimento al fatto illecito (che, a norma dell'art. 2043, può essere appunto commesso indifferentemente con dolo o colpa).

Parte della giurisprudenza, però, ritiene che il dolo del dipendente dovrebbe valere a escludere la responsabilità del committente, poiché in tal caso il fatto non verrebbe commesso "nell'esercizio delle incombenze" cui egli è preposto.

Nonostante sia esonerato dalla prova della colpevolezza, il danneggiato ha l'onere di fornire prova del fatto illecito e deve dimostrare che lo stesso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal dipendente. Tanto basta a far sorgere la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo al committente, in considerazione del c.d. rapporto di occasionalità necessaria, che prescinde dalla dimostrazione di un vero e proprio nesso di causalità tra le mansioni assegnate al dipendente e l'evento.

Orbene, stante la qualifica del ~~Poliziotto~~, sussiste certamente questo rapporto con i due ministeri evocati in giudizio, rapporto non contestato dai convenuti. Unica eccezione, ritenuta fondata, riguarda il diverso rapporto che lega il Carabiniere ai ~~due Ministeri~~, dipendendo egli da entrambi.

Nel 2000, con i Decreti Legislativi n.297, "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri", e n.298, "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri", l'Arma dei Carabinieri era stata elevata al rango di Forza Armata, con collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa, accanto all'Esercito (del quale prima faceva parte come "prima Arma"), alla Marina e all'Aeronautica. Successivamente, il

Decreto Legislativo n.66 del 2010, "Codice dell'Ordinamento Militare", confermandone la collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di Forza Armata, ne ha tracciato l'attuale fisionomia organizzativa (caratteristiche, dipendenze e compiti). Più recentemente, il Decreto Legislativo n.177 del 2016, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", ha istituito l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Di fatto, con i provvedimenti del 2000 e del 2010 sono state consolidate in atti normativi le funzioni storicamente svolte dall'Arma (difesa, polizia di sicurezza, polizia giudiziaria, protezione civile); quale Forza Armata essa assicura lo svolgimento di una pluralità di compiti: dal concorso alla difesa della Patria, alla partecipazione alle missioni di mantenimento e ripristino della pace e della sicurezza internazionale, alla vigilanza e sicurezza di tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero; quale Forza di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, invece, è impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: dal controllo del territorio, ai servizi di ordine pubblico, alla tutela degli interessi diffusi della collettività, cui sono dedicati reparti specializzati.

In casi di pubbliche calamità, inoltre, l'Arma provvede ad assicurare la continuità del servizio d'istituto e concorre alla tutela del bene della collettività (l'Arma è struttura operativa nazionale di protezione civile). Tra i suoi compiti militari figurano anche l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare e, in via esclusiva, di polizia militare per le forze armate italiane.

I Carabinieri, dunque, dipendono, quale Forza Armata, tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Ministro della Difesa per l'assolvimento dei compiti militari (tra i quali rientrano quelli esclusivi di polizia militare e sicurezza a favore di tutte le Forze Armate, la partecipazione alle operazioni fuori dal territorio nazionale e la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero); quale Forza di Polizia, funzionalmente dal Ministro dell'Interno per i compiti di ordine e sicurezza pubblica.

Ciò posto, i fatti dedotti nel presente giudizio risultano riconducibili all'esercizio di un'attività di controllo non rientrante nella sfera di attribuzione del ~~Ministero della Difesa~~, che, pertanto, deve ritenersi carente di legittimazione passiva.

Il ~~Ministero della Difesa~~ va, dunque, ritenuto responsabile e condannato in solido col solo ~~Ministero della Difesa~~

V. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla [REDACTED]

La terza chiamata ha eccepito la prescrizione del diritto indennitario invocato dal convenuto [REDACTED] ex art. 2952 c.c. in quanto alla pag. 7 dell'atto di chiamata in causa "si riferisce che la prima richiesta risarcitoria inviata dalla parte attrice al [REDACTED] è stata avanzata in data 4.7.2011". Sul punto il [REDACTED] ha rilevato che, essendo vincolato alle norme del Codice Militare ed ai principi di ordine gerarchico verso i superiori - potendo, quindi, comunicare all'esterno soltanto per via gerarchica - non era direttamente onerato alla comunicazione della richiesta di risarcimento danni verso la [REDACTED], atteso che lo stipulante era il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In effetti non risulta aver il [REDACTED] trasmesso alla [REDACTED] alcuna comunicazione, né che vi abbia provveduto il Comando Provinciale di Frosinone, che, con nota del 3 ottobre 2011, ha dato riscontro alla raccomandata del 4.07.2011 inviata dall'avv. [REDACTED] per il tramite del Comando Generale dei Carabinieri.

Quindi, tenuto conto che la prima richiesta di risarcimento inviata al [REDACTED] risale al 04.07.2011 e l'atto di chiamata in causa è stato notificato alla Compagnia Assicurativa in data 27.05.2016, sia il [REDACTED] sia il Comando Generale dei Carabinieri non hanno provveduto a notificare la [REDACTED] e, di conseguenza, il diritto dell'assicurato risulta prescritto, essendo ampiamente maturato il termine biennale previsto ex art. 2952 c.c.

VI. Sulla liquidazione del danno.

Alla luce delle considerazioni svolte e degli esiti della CTU, condivise da questo Giudice, deve ritenersi provata la responsabilità di [REDACTED] Gerardo per i fatti commessi in data 25.09.2006 nel Comune di Boville Ernica (FR) in conseguenza dei quali [REDACTED] ha riportato una frattura da scoppio da arma da fuoco pluriframmentaria biparietale con edema cerebrale, da cui è derivata una grave invalidità nella misura accertata del 90%. [REDACTED] deve essere condannato, in solido con il [REDACTED], al risarcimento del relativo danno.

In ordine alla liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica, è stato accertato su [REDACTED] un danno biologico permanente nella misura del 90 %, una inabilità temporanea assoluta di giorni 300 ed una inabilità temporanea parziale di giorni 300 al 75%.

Pertanto, tenuto conto che [REDACTED] all'epoca dei fatti (25.09.2006) aveva 23 anni, va

liquidato a titolo di danno biologico la somma di € 1.405.250,37. Va riconosciuta, inoltre, per l'invalidità temporanea totale di giorni 300, la somma di € 38.421,00, e per l'invalidità temporanea parziale di giorni 300 al 75% la somma di € 28.815,75 per un importo complessivo di € 1.472.487,12.

A tale somma occorre aggiungere quanto previsto dal citato art.139 C.d.A. quello riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr Cass. Sez.3 n. 901 del 17/01/2018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).

In particolare, la forma di personalizzazione del danno biologico, ha trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo test. Cod Ass, secondo cui "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%".

Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede da parte del giudice, la specifica individuazione di circostanze particolare riferibili al caso concreto che, valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.

Nel giudizio *de quo*, l'attrice non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al*

di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).

Si ritiene quindi, di liquidare l'ulteriore somma di € **85.000**, determinata in via meramente equitativa con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2023 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame come sopra evidenziate. Nulla per le spese mediche perché non documentate.

Ne consegue dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscere in favore dell'attrice risulta complessivamente pari a € **1.557.487,12**.

E' necessario, ora, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale, coincidente con la data del fatto (25.09.2006) e quella finale (09.09.2024), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del

risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).

In ordine alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).

Quindi, l'importo complessivo di € 1.557.487,12 essendo rivalutato alla data odierna in applicazione dei citati criteri e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore, occorre procedere al calcolo della semisomma tra l'importo liquidato alla data della presente sentenza (05.09.2024) e quello devalutato alla data del fatto illecito (25.09.2006).

Sulla somma ottenuta di € 1.133.542,30 decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (25.09.2006) a quella dell'odierna pronuncia (09.09.2024) arrivando, pertanto, all'importo finale di € 1.919.933,72. Su tale somma devono poi essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Stante l'esito del giudizio, vanno condannati ~~Napolitano Gerardo~~ ed il ~~Ministro dell'Interno~~, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali affrontate da parte attrice, liquidate come da dispositivo, ed a sostenere in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in atti.

Possono invece essere compensate le spese tra parte attrice e ~~Ministro dell'Interno~~, costituitosi congiuntamente al ~~Ministro dell'Interno~~ tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, e tra la ~~Ministero dell'Interno~~ e ~~Gerardo Napolitano~~, tenuto conto dell'eccepite vincolo gerarchico tra beneficiario e contraente della polizza assicurativa n. ~~733333~~.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea nei confronti di ~~Ministero dell'Interno~~ e il ~~Ministero dell'Interno~~ in persona del Ministro *pro tempore* e, per l'effetto, condanna ~~Ministero dell'Interno~~ e il ~~Ministero dell'Interno~~ in persona

del Ministro *pro tempore*, in solido tra loro, a corrispondere a [REDACTED], nella qualità di tutrice del figlio [REDACTED], la somma di Euro 1.919.933,72 secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;

- 2) Rigetta la domanda nei confronti del [REDACTED] per carenza di legittimazione passiva;
- 3) Condanna [REDACTED] e il [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura di euro 10.860,00 per compensi, di euro 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge;
- 4) Rigetta la domanda di garanzia spiegata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];
- 5) Compensa le spese tra la [REDACTED] e [REDACTED];
- 6) Pone definitivamente a carico di [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, le spese della CTU medico-legale liquidate come da separato provvedimento.

Così deciso in Roma, il 09.09.2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Fabiana Corbo